

STATUTO

Tivoli 27 marzo 2008

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una organizzazione sindacale denominata "FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI", il cui acronimo è FVM ed i cui soci fondatori sono il SIVeMP- Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica e lo SMI – Sindacato Medici Italiani;
2. La sede legale è in Roma;
3. Le Associazioni SIVeMP e SMI, con l'effettiva successione delle deleghe cedono alla FVM la funzione di rappresentanza sindacale dei medici e dei veterinari dirigenti del Ssn al fine di assumerne la rappresentatività e conseguentemente negoziare e stipulare contratti in tutte le sedi Nazionale, Regionale ed Aziendale dell'Area IV della dirigenza medica e veterinaria del Ssn;
4. La FVM aderisce alla COSMeD - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti;
5. La FVM assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice Civile;
6. Alla FVM possono aderire medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari dipendenti inquadrati negli enti ricompresi nell'area negoziale IV della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 2 - Finalità

1. La FVM è finalizzata a:
 - a) promuovere iniziative ed attività volte alla affermazione degli interessi giuridici ed economici dei medici e dei veterinari iscritti operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) rappresentare ai fini di cui alla lettera a) i dirigenti stessi nei rapporti con Enti, Istituzioni e Amministrazioni a livello centrale e periferico;
 - c) difendere e tutelare gli interessi collettivi e individuali degli aderenti sul piano contrattuale economico e normativo;
 - d) rappresentare unitariamente gli interessi delle categorie aderenti al fine della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
2. La FVM e' apartitica e aconfessionale e si propone di perseguire gli scopi di cui al presente articolo.
3. La FVM può avvalersi per questioni organizzative, tecniche e legali, di altre Associazioni che svolgono analoghe attività, non considerando commerciali le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
4. La FVM svolge la propria attività senza scopo di lucro.

Art. 3 – Iscrizione e Contributo sindacale

1. I dirigenti medici e veterinari rispettivamente iscritti allo SMI e al SIVeMP, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, per effettiva successione delle deleghe sindacali in favore di FVM risulteranno iscritti a tutti gli effetti alla FVM;
2. La delega per il versamento del contributo sindacale costituisce condizione essenziale per il conferimento della rappresentatività che dirigenti medici e veterinari riconoscono alla FVM;
3. L'entità del contributo sindacale e le modalità di iscrizione saranno stabilite dal Consiglio Nazionale;
4. Successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto il diritto di voto viene maturato dagli iscritti dopo 3 mesi di iscrizione al Sindacato, mentre per ricoprire cariche sociali è necessaria un'anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi;
5. Gli iscritti alla FVM sono iscritti per le finalità di formazione, assistenza e servizi non previste nel presente statuto, al SIVeMP se dirigenti veterinari e allo SMI se dirigenti medici. La FVM annualmente si impegna a definire con il SIVeMP e con lo SMI la tipologia e l'entità dei servizi acquisiti;
6. Il contributo sindacale non è né trasmissibile né rivalutabile;
7. La qualità di iscritto si perde per morte, dimissione, morosità, indegnità e per altro comportamento contrario al presente statuto. In tutti questi casi, ed in ogni caso in cui l'iscritto cessa di appartenere al Sindacato, non compete alcun rimborso o indennizzo.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi nazionali della FVM :

1. Il Congresso Nazionale
2. Il Presidente
3. Il Vice Presidente
4. Il Segretario Tesoriere
5. Il Segretario organizzativo
6. Il Consiglio Nazionale
7. Il Collegio dei Revisori dei conti
8. Il Collegio dei Probiviri

Sono organi Regionali della FVM:

1. Il Presidente Regionale
2. Il Vice Presidente Regionale
3. Il Segretario Tesoriere Regionale
4. Il Segretario organizzativo Regionale
5. Il Consiglio Regionale.

Organo aziendale della FVM è la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).

Tutte le cariche sindacali sono rese a titolo gratuito ed eventuali rimborsi spese saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 5 Il Congresso Nazionale

- Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo della FVM;
- Viene convocato dal Presidente Nazionale in via ordinaria ogni quattro anni o in via straordinaria secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
- Elegge il Presidente del Congresso;
- Stabilisce le linee politiche generali per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si prefigge;
- Elegge a maggioranza semplice, ogni quattro anni, il Consiglio nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri;
- Elegge la Commissione elettorale costituita da un Presidente e da quattro membri di cui uno con funzioni di Segretario;
- Delibera, con la maggioranza dei 2/3, le modifiche statutarie, l'eventuale scioglimento del Sindacato e la devoluzione del patrimonio sociale;
- Propone ed approva le mozioni per il perseguimento delle finalità del Sindacato.

Art. 6 - Composizione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo del sindacato ed è composto da membri eletti dal congresso nazionale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, in ragione di un componente ogni 400 iscritti o frazione. Vengono inoltre eletti supplenti nel numero di uno ogni tre membri effettivi o frazione. I supplenti possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto salvo che in caso di assenza di un titolare;
2. Il Consiglio Nazionale elegge, all'atto dell' insediamento a scrutinio palese, nell'ambito dei propri componenti, il presidente, il vice presidente, il segretario tesoriere ed il segretario organizzativo, in maniera paritetica tra medici e veterinari;
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno;
4. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni;
5. Il Consiglio Nazionale e' convocato dal Presidente del FVM;
6. Può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi membri;
7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale e' necessaria in prima convocazione la presenza dei 2/3 dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale;
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale occorre la maggioranza dei presenti. La maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti è richiesta per la proposta di modifiche statutarie, per la modifica dei Regolamenti e per l'accoglimento di altre associazioni sindacali di cui al seguente art. 7 co. 6 .

Art. 7 - Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale provvede a:

1. Deliberare i Regolamenti interni;
2. Ripartire i permessi e distacchi sindacali afferenti alle componenti medica e veterinaria secondo quanto stabilito in apposito regolamento;

3. Approvare i bilanci consuntivo e preventivo entro il mese di marzo di ciascun anno;
4. Ratificare la misura dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti e determinati secondo apposito regolamento;
5. Definire le piattaforme dei contratti così come previsto dalla normativa vigente;
6. Accogliere, con maggioranza qualificata dei 2/3, le domande poste dai rappresentanti legali di eventuali associazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria finalizzate all'adesione alla FVM; in caso di accoglimento tali associazioni acquisiscono la qualità di Soci ordinari.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è membro del Consiglio Nazionale;
2. Convoca il Congresso Nazionale;
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FVM, presiede il Consiglio Nazionale, attua tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, rappresenta la FVM dinanzi alle controparti negoziali del livello nazionale nonché nei confronti di terzi ed in giudizio;
4. Il Presidente sottoscrive i Contratti Collettivi Nazionali e le azioni legali di esclusiva rilevanza nazionale;
5. Il Presidente, con la collaborazione e l'assistenza del Segretario Tesoriere, esplica tutte le funzioni di carattere economico e finanziario.

Art.9 - Il Vice - presidente

1. Il Vice-presidente è membro del Consiglio Nazionale;
2. Sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento o su espressa delega.

Art. 10 - Il Segretario Tesoriere

1. Il Segretario Tesoriere è membro del Consiglio Nazionale;
2. Amministra i contributi sindacali afferenti alla tesoreria nazionale;
3. Presenta annualmente il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Nazionale, risponde per gli atti di propria competenza al Presidente ed al Consiglio Nazionale;
4. Il Segretario Tesoriere ed il Presidente sono autorizzati ad accendere e gestire conti correnti bancari e postali anche a firma disgiunta;

Art. 11 - Il Segretario organizzativo

1. Il Segretario Organizzativo è membro del Consiglio Nazionale;
2. Cura l'organizzazione delle attività di cui all' art. 2;
3. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 12 Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti eletti dal Congresso nazionale secondo quanto stabilito da apposito regolamento;

2. In caso di dimissioni o di impedimento dell'incarico, i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti;
3. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente, i componenti eleggono, a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, successivamente il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti si riunisce su convocazione del suo Presidente di intesa con il Segretario Tesoriere;
4. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche all'interno della FVM;
5. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti esercita i controlli amministrativi, contabili e di cassa .

Art. 13 Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei probiviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso Nazionale secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
2. In caso di dimissioni o di impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti;
3. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente Nazionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, successivamente il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su convocazione del suo Presidente ;
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha funzioni arbitrali e giurisdizionali. Nell'espletamento delle funzioni arbitrali il Collegio può dirimere eventuali controversie tra gli iscritti in materie di competenza del Sindacato;
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri opera su richiesta del Consiglio Nazionale, sulla base di apposito regolamento, nei casi di:
 - Violazione delle norme statutarie e regolamentari,
 - Condotte persistenti incompatibili con le finalità del sindacato,
 - Violazioni delle direttive degli organi statutari.
6. Le sanzioni disciplinari sono:
 - Il richiamo verbale,
 - La censura,
 - La sospensione, da un mese ad un massimo di sei mesi. Tre sospensioni nell'arco di un triennio determinano l'automatica espulsione,
 - L'espulsione.
7. Le sanzioni di cui sopra, salvo il richiamo verbale, si applicano previa contestazione scritta;
8. Avverso i provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla loro adozione, gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Nazionale che si pronuncia in modo inappellabile;

9. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica quattro anni e decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale;
10. Non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche all'interno della FVM.

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FVM e' costituito dai contributi sindacali versati a partire dall'entrata in vigore del presente statuto, dai medici e dai veterinari dirigenti SSN già iscritti a SMI e SIVeMP nonché dai nuovi iscritti alla FVM .Il patrimonio è altresì costituito da lasciti, donazioni, contributi, a norma di legge;
2. Verranno definite in apposito regolamento le modalità per l'utilizzo del patrimonio, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2;
3. In caso di scioglimento della FVM per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
4. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 15 - Bilancio

1. Il Consiglio Nazionale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario nonché il bilancio preventivo predisposti dal Segretario Tesoriere ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Art. 16 - Organizzazione Regionale

1. Il Presidente Regionale, il Vice Presidente Regionale, il Segretario Tesoriere Regionale ed il Segretario Organizzativo Regionale sono eletti ogni quattro anni in base a quanto stabilito da apposito regolamento nazionale, in maniera paritetica tra medici e veterinari e sono componenti del Consiglio Regionale;
2. Il Consiglio regionale può essere integrato da ulteriori rappresentanti in base a quanto stabilito da apposito regolamento approvato a livello regionale dal Consiglio stesso;
3. Il Consiglio regionale è in carica per le funzioni previste dall' art. 2 del presente statuto;
4. Nomina i rappresentanti della FVM per gli adempimenti contrattuali del livello regionale;
5. Accredita le delegazioni trattanti a livello aziendale.

Art. 17 - Organizzazione Aziendale

1. In ogni Azienda deve essere accreditata la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FVM che sarà costituita in maniera paritetica tra medici e veterinari laddove presenti;
2. Il legale rappresentante aziendale della FVM è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea degli iscritti dell'Azienda unitamente ai componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale, secondo quanto stabilito da apposito regolamento nazionale;
3. Il legale rappresentante sottoscrive i CCIA, la rilevazione periodica delle deleghe, e ne trasmette copia a livello regionale e nazionale;
4. La FVM è presente in tutte le aziende ospedaliere, sanitarie, negli istituti zooprofilattici sperimentali e nelle altre amministrazioni ed articolazioni del servizio sanitario nazionale.

Art. 18 - Durata della FVM

La FVM ha durata illimitata.

Art. 19 - Revisione dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dal Congresso Nazionale a seguito della loro iscrizione all'ordine del giorno della convocazione congressuale.

Le modifiche statutarie sono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

Art. 20 Norme di rinvio

1. I regolamenti nazionali e regionali sono lo strumento operativo dello statuto e sono ratificati dalla prima riunione dei rispettivi consigli; i regolamenti nazionali e regionali possono essere modificati successivamente con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli appositamente convocati;
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni dettate dal Codice Civile nei riguardi delle associazioni

Art. 21 Norma transitoria

In sede di prima applicazione e in apposito atto costitutivo il Consiglio Nazionale risulta costituito, come da art. 6 co. 1, dai componenti degli organi esecutivi nazionali del SIVeMP e dello SMI rappresentanti i dirigenti medici e veterinari dipendenti dalle aziende ed enti ricompresi nell'area negoziale IV della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale .